



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia - Tempio

ORDINANZA N. 6 DEL 25/03/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE E URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. CHIUSURA ECOCENTRI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTI i DPCM 08 Marzo 2020, 9 Marzo 2020, 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 che dispongono ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO in particolare che l'art. 2 del DPCM 9 marzo 2020 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi accertati anche nell'ambito della Provincia di Sassari;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

ACCERTATO che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

RITENUTO opportuno, in considerazione della necessità di svolgere una efficace azione di prevenzione, adottare ogni misura per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che l'afflusso dell'utenza all'ecocentro comunale determina condizioni di rischio per il numero di persone che potrebbero trovarsi contemporaneamente presenti all'interno di dette aree, in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, per limitare gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute degli utenti e dei dipendenti che svolgono le loro mansioni in quei luoghi;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica;

SOTTOLINEATA inoltre la provvisorietà delle misure da adottare;

VISTO l'art. 117 del Decreto Lgs 31 Marzo 1998 n. 112;

TENUTO CONTO della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

A FAR DATA DAL GIORNO 26 MARZO 2020 E FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA:

- la chiusura al pubblico degli ecocentri comunali siti in:
 - Arzachena - Via del Rimessaggio;
 - Cannigione - Via Livorno;
- che venga comunque garantito il ritiro domiciliare dei RAEE da parte della società S.C.E.A.S. Soc.Coop.va arl;

Si dà atto che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale;

AVVERTE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione/notifica.

DEMANDA

- alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra richiamate.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso per gli aspetti di competenza a:

- Ditta SCEAS;
- Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo;
- Commissariato di P.S. di Porto Cervo;
- ATS Sardegna - ASSL Olbia Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Comando Stazione Carabinieri di Arzachena;
- Comando Stazione Carabinieri di Porto Cervo;
- Comando Polizia Locale – Sede;
- Compagnia Barracellare.

IL SINDACO

Avv. Roberto Ragnedda



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia - Tempio

ORDINANZA N. 6 DEL 25/03/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE E URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. CHIUSURA ECOCENTRI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTI i DPCM 08 Marzo 2020, 9 Marzo 2020, 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 che dispongono ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO in particolare che l'art. 2 del DPCM 9 marzo 2020 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi accertati anche nell'ambito della Provincia di Sassari;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

ACCERTATO che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

RITENUTO opportuno, in considerazione della necessità di svolgere una efficace azione di prevenzione, adottare ogni misura per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che l'afflusso dell'utenza all'ecocentro comunale determina condizioni di rischio per il numero di persone che potrebbero trovarsi contemporaneamente presenti all'interno di dette aree, in contrasto con le misure precauzionali finalizzate a contrastare il diffondersi del COVID-19, per limitare gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardare la salute degli utenti e dei dipendenti che svolgono le loro mansioni in quei luoghi;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica;

SOTTOLINEATA inoltre la provvisorietà delle misure da adottare;

VISTO l'art. 117 del Decreto Lgs 31 Marzo 1998 n. 112;

TENUTO CONTO della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

A FAR DATA DAL GIORNO 26 MARZO 2020 E FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA:

- la chiusura al pubblico degli ecocentri comunali siti in:
 - Arzachena - Via del Rimessaggio;
 - Cannigione - Via Livorno;
- che venga comunque garantito il ritiro domiciliare dei RAEE da parte della società S.C.E.A.S. Soc.Coop.va arl;
- si dà atto che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale;

AVVERTE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione/notifica.

DEMANDA

- alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra richiamate.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso per gli aspetti di competenza a:

- Ditta SCEAS;
- Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo;
- Commissariato di P.S. di Porto Cervo;
- **ATS Sardegna - ASSL Olbia Servizio Igiene e Sanità Pubblica;**
- Comando Stazione Carabinieri di Arzachena;
- Comando Stazione Carabinieri di Porto Cervo;
- Comando Polizia Locale – Sede;
- Compagnia Barracellare.

IL SINDACO

Avv. Roberto Ragnedda

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:

RAGNEDDA ROBERTO;1;77952206547854118279299489681949795708